



Ministero dello Sviluppo
Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, LE
SOCIETÀ E IL SISTEMA CAMERALE
DIVISIONE VII – ORDINAMENTO DEL SISTEMA CAMERALE E PUBBLICITÀ
LEGALE D'IMPRESA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Ufficio del registro delle imprese

AREZZO-SIENA

cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it

e, per conoscenza:

ALL'UNIONCAMERE

unioncamere@cert.legalmail.it

OGGETTO: Società esercente l'attività di "fisioterapia" - Richiesta parere.

Con messaggio di posta elettronica del 21/05/2020 codesta Camera espone quanto segue:

<<una Società a responsabilità limitata chiede di poter regolarizzare la propria posizione fin dal 2015, con l'aggiunta al REA dell'attività di "fisioterapia" presso il domicilio del richiedente, da parte di soci amministratori in possesso dei requisiti previsti.

Considerando però che nel 2018 è stato istituito il relativo ordine dei TSRM ci siamo posti due problemi essenziali:

- 1) la Circolare MISE 39343 del 2016 [all. 1] è da considerarsi superata e quindi necessariamente, ad oggi, tale attività può essere svolta soltanto da una STP?*
- 2) essendo l'attività esercitata dal 2015 ma la denuncia sarebbe di oggi, è possibile regolarizzarla senza STP, oppure dobbiamo chiedere necessariamente la costituzione di una STP?>>.*

Circa la questione prospettata da codesta Camera, ritiene questa Amministrazione di potere esprimere le considerazioni che seguono.



L'attività di fisioterapista, secondo quanto risulta allo scrivente, era, fino al 1° luglio 2018, non ordinistica; era, conseguentemente, possibile svolgerla nella forma della SRL.

Alla luce di tale considerazione sarebbe, pertanto, possibile presentare, “oggi per il 2015”, una denuncia di avvio di tale attività, pagando le modeste sanzioni previste in caso di ritardata denuncia al REA.

Tuttavia, come detto, dal 1° luglio 2018 l'attività è diventata ordinistica; alla stessa si applicano, pertanto, le previsioni recate dall'art. 10 della legge 183/2011 e dal DM 34/2013, oggetto di chiarimenti nel parere MISE prot. 415099 del 23/12/2016 **[all. 2]**.

Dal parere in ultimo citato si desume che dal 1° luglio 2018 l'attività ordinistica in parola poteva essere svolta in forma "associata" solo nella forma della STP (ad esempio, di SRL STP).

Ovviamente una STP (visti i requisiti e presupposti connessi, quale, ad esempio, la stipula di una adeguata copertura assicurativa per i rischi professionali), non può essere costituita "ora per allora", ma solamente "oggi".

Ne consegue che la SRL (ordinaria) in questione potrebbe, tutt'al più, denunciare al REA lo svolgimento dell'attività fisioterapica dal 2015 al 30 giugno 2018 (data, quest'ultima da valutare con attenzione, in relazione al concreto avvio dell'operatività dell'albo in parola).

"Oggi" potrebbe poi avviare l'attività (ordinistica) in questione, in forma associata, solo nella forma di STP, da costituire "ex novo" secondo la procedura prevista dal citato DM 34/2013, che comporta, tra l'altro, l'obbligo di iscrivere la STP stessa nell'albo professionale pertinente.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianluca Scarponi*)
Firmato elettronicamente